

**REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
"CENTROBANCA A TASSO FISSO 3,50% 2006/2009"**

di nominali massimi EURO 5.000.000 - ISIN IT0004041650

Art. 1 - IMPORTO NOMINALE DELL'EMISSIONE, TAGLIO E FORMA DELLA NOTA

Il prestito obbligazionario "CENTROBANCA A TASSO FISSO 3,50% 2006/2009" (di seguito anche il "Prestito Obbligazionario") è emesso da Centrobanca S.p.A. con Sede in Milano (di seguito anche l' "Emittente") in un importo massimo di nominali Euro 5 milioni, suddiviso in un massimo di n. 5.000 Obbligazioni al portatore del valore nominale di Euro 1.000 cadauna, in taglio non frazionabile (di seguito le "Obbligazioni").

Alla data d'emissione, l'Emittente procederà all'accantonamento del Prestito Obbligazionario presso la Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi del D.Lgs. 24 giugno 1998 n° 213 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 - PREZZO E DATA DI EMISSIONE

Le Obbligazioni sono emesse al prezzo di EURO 1.000 cadauna, corrispondente al 100% del valore nominale. Le Obbligazioni sono emesse in data 13 aprile 2006 (di seguito anche la "Data di Emissione")

Art. 3 - GODIMENTO

Le Obbligazioni hanno godimento dalla Data di Emissione (di seguito anche la "Data di Godimento").

Art. 4 - DURATA

Le Obbligazioni hanno durata di 3 (tre) anni, dal 13 aprile 2006 al 13 aprile 2009.

Art. 5 - INTERESSI

Dalla data di emissione, le obbligazioni fruttano, sul valore nominale, interessi calcolati ad un tasso annuo lordo del 3,50%. Gli interessi (divisore Act/Act, Unadjusted Basis (1)), soggetti al regime fiscale di cui al successivo Art. 7, saranno pagabili senza deduzione di spese, in rate posticipate scadenti il 13 aprile di ogni anno, a partire dal 13 aprile 2007 fino al 13 aprile 2009.

Art. 6 - RIMBORSO

Le obbligazioni verranno rimborsate alla pari, in un'unica soluzione il 13 aprile 2009, senza alcuna deduzione per spese e al netto del prelievo fiscale di cui al successivo Art. 7, esclusivamente tramite la Monte Titoli S.p.A. in qualità di Società di Gestione Accentrata (SGA).

Non è prevista la facoltà di rimborso anticipato del prestito.

Le obbligazioni ancora in circolazione cessano di essere fruttifere alla data stabilita per il rimborso.

Art. 7 - REGIME FISCALE

Redditi di Capitale: sugli interessi, premi ed altri frutti delle Obbligazioni con scadenza non inferiore a 18 mesi si applica, nei casi e con le modalità ivi previste, l'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs 1° aprile 1996 n. 239 e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura del 12,50%. Non sono soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri frutti, percepiti dai soggetti residenti nei paesi di cui all'art. 6 del decreto n. 239/96, alle condizioni previste nel medesimo decreto.

Plusvalenze: le plusvalenze di cui all'art. 67, 1° comma, lett. c-ter), del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni, sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 12,50%. Le plusvalenze sono determinate secondo i criteri stabiliti dall'art. 68 del medesimo decreto e secondo i regimi di cui agli articoli 5, 6 e 7 del D.Lgs 21 novembre 1997 n. 461 e successive modificazioni ed integrazioni. Non sono soggette ad imposizione le plusvalenze previste dall'art. 23, 1° comma, lett. f/2 del citato decreto, realizzate da soggetti non residenti.

Art. 8 - SOGGETTI INCARICATI DEL SERVIZIO DEL PRESTITO

Il pagamento degli interessi ed il rimborso delle Obbligazioni avranno luogo esclusivamente per il tramite della Monte Titoli S.p.A. e degli intermediari ad essa aderenti.

Art. 9 - QUOTAZIONE

Non è prevista la richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale delle Obbligazioni presso alcun mercato regolamentato.

Art. 10 - TERMINI DI PRESCRIZIONE

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono decorsi dieci anni dalla data in cui le obbligazioni sono divenute rimborsabili.

Art. 11 - GARANZIE

Le Obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Art. 12 - VARIE

Tutte le comunicazioni dell' Emittente agli Obbligazionisti sono effettuate, se non diversamente stabilito dalla Legge, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale o su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

La proprietà delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente regolamento.

Qualsiasi contestazione fra gli Obbligazionisti e l'Emittente sarà decisa dall'Autorità Giudiziaria di Milano. Si applica la legge e la giurisdizione Italiana.

Il presente regolamento è composto da n° 1 (una) pagina.

(1) *Unadjusted Basis*: qualora la data di pagamento dovesse cadere in un giorno non lavorativo, il pagamento della cedola verrà effettuato il primo giorno lavorativo immediatamente successivo. Il calcolo degli interessi invece verrà fatto senza posticipare il periodo di riferimento.